



Data 11/04/2023

Protocollo N° 0195186 Class: I.810.02.2 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 4

Oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto*”. Articolo 25 “*Disciplina delle vendite straordinarie*”. Vendite di fine stagione. Modifica della data di inizio relativa alla stagione estiva 2023.

Ai Comuni del Veneto
Uffici Commercio/SUAP

All’ ANCI Veneto

Alla Confcommercio Veneto

Alla Confesercenti regionale - Veneto

Alla Federdistribuzione

Alla Federconsumatori Regione Veneto

Loro sedi

Si informano i Soggetti in indirizzo che la Giunta regionale, con deliberazione n. 384 del 7 aprile 2023, ha provveduto ad aggiornare la disciplina delle vendite straordinarie ai sensi dell’ articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50, con esclusivo riferimento alle vendite di fine stagione estiva per il corrente anno.

Con la deliberazione sopra richiamata, recependosi l’ orientamento in tal senso formulato dalla Conferenza della Regioni e delle Province autonome, si è stabilito che le prossime vendite di fine stagione estiva avranno inizio a partire dal giorno 6 luglio 2023.

Per quanto non diversamente stabilito rimane confermato ogni altro profilo disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013, e successive modificazioni, ivi compresa pertanto la data di conclusione delle predette vendite di fine stagione, fissata per il 31 agosto 2023.

Il testo della nuova deliberazione è scaricabile dal sito internet regionale www.regione.veneto.it (servizi/imprese/commercio/su area privata).

Si coglie, altresì, l’ occasione per rendere noto che con decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26, entrato in vigore il 2 aprile 2023, è stata recepita nell’ ordinamento italiano la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2019/2161 del 27 novembre 2019 in materia di modernizzazione delle norme dell’ Unione relative alla protezione dei consumatori. In particolare, con l’ articolo 1, sono state introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “*Codice del consumo, a norma dell’ articolo 7 della legge 29*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

luglio 2003, n. 229”, tra le quali si segnala, al comma 2, l’articolo 17-bis “*Annunci di riduzione di prezzo*” che disciplina specifiche modalità applicative poste a carico degli operatori commerciali in caso di annunci di riduzione di prezzo dei prodotti posti in vendita.

Le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 26 del 2023, ai sensi dell’articolo 2 del decreto medesimo, si applicheranno alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (ossia dal 1° luglio 2023) ed interesseranno, pertanto, le prossime vendite di fine stagione estiva.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente comunicazione.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
dott.ssa Luisa Luise

Ufficio Disciplina e coordinamento reti distributive
Responsabile dott. Giuseppe Mollica - tel. 041 2794283

Modifica data inizio vendite straordinarie 2023

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da LUISE LUISA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82



Proposta n. 547 / 2023

PUNTO 33 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 07/04/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 384 / DGR del 07/04/2023

OGGETTO:

Disciplina delle vendite di fine stagione. Modifica della data di inizio relativa alla stagione estiva 2023. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, articolo 25.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione. Modifica della data di inizio relativa alla stagione estiva 2023. Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, articolo 25.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il differimento della data di inizio delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023 dal 1° luglio 2023 al 6 luglio 2023.

Il relatore riferisce quanto segue.

La materia delle vendite di fine stagione, più comunemente note come “saldi”, è attualmente disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*”.

Per quanto concerne, in particolare, il calendario delle vendite di fine stagione estiva, la predetta deliberazione regionale, in conformità con il Documento unitario del 24 marzo 2011 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla date di inizio, prevede che tali vendite si svolgano dal primo sabato del mese di luglio di ogni anno (che per il 2023 corrisponde al 1° luglio p.v.) e si concludano il 31 agosto di ogni anno.

Per quanto concerne il predetto calendario, si evidenzia che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 22 marzo 2023, ha approvato la proposta della Commissione Sviluppo Economico in seno alla medesima Conferenza, relativa al differimento della data di inizio delle prossime vendite di fine stagione estiva al 6 luglio 2023. La proposta di differimento è stata formulata sulla base del parere favorevole in tal senso espresso dalle organizzazioni nazionali di categoria del settore (Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione).

Ciò premesso, si rende necessario recepire il suddetto differimento della data di inizio delle prossime vendite di fine stagione estiva allo scopo di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina in ambito nazionale, preservando in particolare gli operatori commerciali che esercitano la propria attività nelle zone di confine del territorio regionale, potenzialmente esposti a fenomeni di sviamento della clientela in caso di discipline regionali non uniformi dei periodi di svolgimento delle predette vendite di fine stagione.

In merito alla proposta di differimento è stato acquisito il parere favorevole da parte delle rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, maggiormente rappresentative in ambito regionale, in conformità con quanto previsto dal citato articolo 25 della legge regionale n. 50 del 2012.

Rimane confermato ogni altro profilo disciplinato con la citata deliberazione regionale n. 1105 del 2013 e successive modificazioni.

Si ribadisce, da ultimo, che il differimento temporale delle prossime vendite di fine stagione estiva interessa esclusivamente il corrente anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente



legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e in particolare l'articolo 25;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Documento unitario del 24 marzo 2011 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di calendario delle vendite di fine stagione;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1105 del 28 giugno 2013 e successive modificazioni;

PRESO ATTO della favorevole determinazione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023;

PRESO ATTO del parere favorevole formulato dalle rappresentanze degli enti locali, dalle organizzazioni delle imprese del commercio e dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, conseguentemente, che le vendite di fine stagione estiva per l'anno 2023 avranno inizio il giorno 6 luglio 2023 e si concluderanno il giorno 31 agosto 2023;
3. di confermare, per quanto non diversamente disciplinato con il presente provvedimento, i contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione della presente deliberazione;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina

